

STATUTO

**ARCOBALENO ONLUS
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SUPERSANO LE VIA A. FRASCARO
12

Numero REA: LE - 163464

Codice fiscale: 02483360752

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-01-2014 - Statuto completo	2
--	---

	ORDINE DEL GIORNO	
	<u>1.</u> adozione di un nuovo testo di norme relative al funziona-	
	mento della società che recepisca la disciplina di cui alla	
	legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e mo-	
	dificazioni e conseguenziale approvazione di un nuovo testo	
	di "STATUTO SOCIALE".	
	<u>2</u> -deliberazioni conseguenziali.	
	Mi richiede quindi essa componente di redigere il verbale	
	della presente adunanza. Aderendo io Notaio a tale richiesta	
	do atto di quanto segue.	
	Assume la Presidenza dell'Assemblea essa componente Musio	
	Provvidenza, la quale constata e dichiara:	
	A) che risultano presenti personalmente e per delega tutti i	
	signori soci e precisamente:	
	a1-i soci	
	* essa Musio Provvidenza, innanzi generalizzata;	
	* Musio Maria Italia, nata a Supersano il 14 dicembre 1966;	
	* Stefanelli Federica, nata a Poggiardo il 14 novembre 1991,	
	per delega;	
	* Arigliani Monica, nata a Galatina il 22 novembre 1970, per	
	delega;	
	* Scorrano Maurizio, nato a Gallipoli il 22 novembre 1967;	
	a2-l'organo amministrativo in persona di essa Musio	
	Provvidenza;	
	il tutto come risulta dal foglio presenze che, che all'uopo	
	2	

	redatto ed esibito, a corredo del presente atto, si allega	
	sotto la lettera "A", omessane lettura per espressa concorde	
	volontà della comparente;	
	B) che pertanto l'Assemblea, essendo la società priva di	
	collegio sindacale, è regolarmente costituita ed idonea a de-	
	liberare sulle materie di cui al presente ordine del giorno.	
	Passando alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine	
	del giorno il Presidente espone i motivi di carattere opera-	
	tivo che rendono necessario recepire le disposizioni contenu-	
	te all'art. 1 lett. a) della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Di conseguenza il Presidente dà lettura all'assemblea del te-	
	sto dello Statuto Sociale aggiornato contenente tutte le mo-	
	difiche apportate.	
	L'assemblea, udita la relazione del presidente e condivise le	
	considerazioni da esso svolte delibera all'unanimità con voto	
	palese per alzata di mano:	
	A) di approvare ed adottare, articolo per articolo e nel com-	
	plesso, in sostituzione del precedente testo che viene per-	
	tanto abrogato, il nuovo testo dello statuto sociale nella	
	versione di cui infra, statuto che disciplinerà la società,	
	che tiene conto delle modifiche apportate e che si riporta	
	integralmente qui di seguito:	
	STATUTO SOCIALE	
	I	
	Art. 1-Denominazione -La denominazione della Società è "ARCO-	
	3	

	BALENO ONLUS Società Cooperativa Sociale ".	
	Art. 2-Natura -La Società ha natura di società cooperativa a	
	mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c..	
	Pertanto:	
	a) è vietata la distribuzione di utili in misura superiore	
	alla misura massima degli interessi spettanti ai detentori	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentata di due virgola cinque	
	(2,5) punti rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è vietata la remunerazione degli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per gli	
	utili;	
	c) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale	
	effettivamente versato e gli utili eventualmente maturati,	
	deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione;	
	d) è vietata la distribuzione di riserve tra i soci	
	cooperatori.	
	La Società ha natura, altresì, di organizzazione non lucrati-	
	va di utilità sociale, giusta il disposto dell'art. 10 co. 8	
	D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive integrazioni e	
	modificazioni.	
	La Società può svolgere attività anche con terzi, ai sensi	
	dell'art. 2521 co. 2 c.c..	
	4	

	Art. 3-Norme applicabili -Alla Società si applicano le dispo-	
	sizioni del Libro V°, Titolo VI, del codice civile, nonché,	
	in quanto compatibili, le norme dettate in tema di società a	
	responsabilità limitata, ferma l'applicazione delle disposi-	
	zioni di legge in materia di organizzazioni non lucrative di	
	utilità sociale.	
	Art. 4-Sede -La sede legale della Società è nel Comune di	
	Supersano.	
	Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso	
	Comune è deferito alla competenza dell'organo amministrativo,	
	che, inoltre, provvede al deposito di cui all'art. 111 ter d.	
	att. c.c..	
	Sono di competenza dell'Assemblea il trasferimento della sede	
	in altro Comune o all'estero, nonché l'istituzione o soppres-	
	sione di sedi secondarie.	
	Art. 5-Domicilio dei soci -Il domicilio dei soci, per ciò che	
	concerne i rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti di	
	legge, quello risultante dal Libro dei soci; sono da inten-	
	dersi compresi nel domicilio del socio il numero telefonico	
	di fax, il numero di telefono mobile e l'indirizzo e-mail in-	
	dicati dal socio stesso.	
	Art. 6-Requisiti e interessi dei soci -Possono essere ammessi	
	come soci, salvo il disposto dell'art. 11 legge 8 novembre	
	1991, n. 381, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi	
	dell'art. 2522 c.c., esclusivamente le persone fisiche di	
	5	

	maggior et� che esercitino o intendano esercitare le atti-	
	vit� proprie della Societ�, e che, per la loro capacit� ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professiona-	
	le, possano partecipare direttamente ai lavori della stessa	
	ed effettivamente cooperare al suo esercizio e al suo	
	sviluppo.	
	Gli interessi che i soci intendono perseguire con la costitu-	
	zione della Societ�, e quindi con la gestione in forma asso-	
	ciata, sono quelli di:	
	-estendere i principi della cooperazione e della mutualit�;	
	-estendere i principi della solidariet� e dell'altruismo	
	sociale;	
	-creare nuove occasioni di lavoro.	
	Art. 7-Durata -La durata della Societ� � fissata fino al 31	
	(trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).	
	Art. 8-Oggetto -La Societ� Cooperativa retta e regolata dai	
	principi della mutualit�, senza finalit� di lucro, ha lo sco-	
	po di perseguire l'interesse generale della comunit� alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini at-	
	traverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi	
	di cui all'art. 1 lett. a) della legge 8 novembre 1991, n.	
	381, avvalendosi prevalentemente dell'attivit� dei soci coo-	
	peratori.	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	6	

	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico, attraverso la ge-	
	stione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Società, come organizzazione non lucrativa di utilità so-	
	ciale, è ispirata a principi democratici.	
	Essa, perciò:	
	-non ha fini di lucro;	
	-non persegue scopi politici;	
	-persegue scopi sociali.	
	La Società, giusta l'art. 1 co. 1 lett. a) legge n. 381/1991	
	citata, ha per oggetto l'attività di prestazione in favore di	
	bambini, anziani, non o poco abbienti e altre persone svan-	
	taggiate di servizi socio-sanitari, educativi e di utilità	
	sociale e, così, a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	può:	
	a) effettuare attività educative e didattiche in favore del-	
	7	

	l'infanzia e della gioventù;	
	b) gestire e organizzare ogni attività di sostegno, scolasti-	
	co e sociale, rivolto a minori e soggetti in difficoltà;	
	c) gestire strutture socio assistenziali per minori, anziani,	
	diversamente abili e soggetti svantaggiati, tra le quali lu-	
	doteche, centri ludici, asili nido, comunità e case alloggio,	
	centri residenziali e semi residenziali, centri diurni, case	
	di riposo, residenze socio assistenziali, gruppo di apparta-	
	mento, centri di accoglienza, case rifugio e tutte le altre	
	tipologia di strutture socio assistenziali previste dal Rego-	
	lamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e successive inte-	
	grazioni e modificazioni;	
	d) prestare assistenza medica, infermieristica, sociale e so-	
	cio-sanitaria a favore di anziani, tossicodipendenti, ex de-	
	tenuti, minori in situazioni di disagio familiare, invalidi	
	fisici e psichici e soggetti svantaggiati di ogni genere;	
	e) prestare, strumentalmente alle attività svolte, servizi di	
	trasporto e accompagnamento;	
	f) realizzare e gestire, strumentalmente alle attività pro-	
	prie, corsi di formazione tecnico-professionale, qualifica-	
	zione e perfezionamento.	
	g) gestire scuole d'infanzia.	
	La Società, inoltre, può compiere tutti gli atti e le opera-	
	zioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commer-	
	ciale, locativa, ipotecaria e finanziaria che si reputino ne-	
	8	

	cessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, i-	
	vi comprese la stipulazione di convenzioni con enti pubblici	
	e privati e altre organizzazioni no profit o di utilità so-	
	ciale, ovvero con professionisti le cui prestazioni siano u-	
	tili per il raggiungimento degli scopi sociali, e la parteci-	
	pazione a gare e appalti banditi da enti privati e pubbliche	
	amministrazioni.	
	La Società, a tutti i possibili effetti legali, economici e	
	finanziari, ha sede e opera nei territori meridionali.	
	Per il conseguimento di tali scopi la società può istituire	
	oltre alla sede centrale, filiali e succursali, dotandole	
	delle strutture necessarie al raggiungimento delle finalità	
	sociali, e creare cooperative collaterali mediante scambio di	
	partecipazioni o consorzarsi con altre cooperative.	
	II	
	Art. 9-Numero dei soci -Il numero dei soci è illimitato e va-	
	riabile, ma non può essere inferiore a tre (3), o, comunque,	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Quando, però, il numero dei soci superi le n. diciannove (19)	
	unità e l'attivo dello stato patrimoniale raggiunga o superi	
	Euro unmilione (Euro 1.000.000,00), l'Assemblea deve essere	
	obbligatoriamente convocata per le modificazioni statutarie	
	conseguenti, giusta l'art. 2519 c.c..	
	Art. 10-Soci -I soci cooperatori:	
	--concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	9	

	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	--partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	--contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni	
	sulla loro destinazione;	
	--mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamen-	
	te necessario al buon funzionamento della Società.	
	Possono essere ammessi, altresì, soci volontari, ai sensi	
	dell'art. 2 legge n. 381/1991 citata, il cui numero non può	
	superare, peraltro, la metà del totale dei soci.	
	È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporanea-	
	mente ad altre società cooperative che perseguano analoghi	
	scopi sociali o esplicino un'attività concorrente, nonchè di	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concor-	
	renti, salva specifica autorizzazione da parte dell'organo	
	amministrativo.	
	Art. 11-Procedura di ammissione -Chi desidera diventare socio	
	deve presentare domanda scritta all'Amministratore unico o al	
	10	

	Presidente del Consiglio di amministrazione contenente:	
	--cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, resi-	
	denza anagrafica se diversa, codice fiscale, indicazione spe-	
	cifica della effettiva attività svolta o, comunque, del pos-	
	sesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, del tipo e	
	delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che inten-	
	de instaurare come socio, la piena accettazione dello "Statuto	
	Sociale" e di eventuali Regolamenti interni approvati ai sen-	
	si dell'art. 2521 ult. co. c.c.;	
	--l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	L'ammissione di un nuovo socio è oggetto di determinazione	
	dell'organo amministrativo non oltre il sessantesimo giorno	
	dalla data di ricezione della richiesta; il rifiuto di ammis-	
	sione deve essere motivato.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'intero importo della	
	quota sottoscritta, anche un sovrapprezzo, determinato an-	
	nualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilan-	
	cio, con le modalità stabilite annualmente dall'Assemblea	
	medesima.	
	In caso di rifiuto di ammissione l'aspirante socio può entro	
	quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del di-	
	niego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera nella sua prima adunanza successiva.	
	Art. 12-Soci di categoria speciale -In conformità a quanto	
	previsto dall'art. 2527 co. 2 c.c., in ragione dell'interesse	
	11	

	alla loro formazione o inserimento nell'impresa, i nuovi soci	
	possono essere ammessi in una speciale categoria di soci coo-	
	operatori detta dei "Soci speciali".	
	L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i seguen-	
	ti diritti:	
	-il diritto di partecipare alle assemblee ordinarie senza a-	
	vere diritto di voto fino al loro riconoscimento di socio	
	ordinario;	
	-il diritto, sotto la guida del socio cooperatore deputato,	
	alla formazione professionale attraverso la partecipazione	
	all'attività della Società;	
	-il diritto a percepire un minimo di compenso per il lavoro	
	svolto.	
	L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i seguen-	
	ti obblighi:	
	-il dovere di seguire gli insegnamenti impartiti, al fine di	
	poter concorrere professionalmente al raggiungimento degli	
	scopi della Società;	
	-il dovere di rispettare le decisioni e delibere degli orga-	
	ni sociali;	
	-il dovere di rispettare gli eventuali regolamenti interni.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	12	

	speciali:	
	-coloro che devono completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della Società;	
	-coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzial-	
	mente, al raggiungimento dei detti scopi sociali ed economi-	
	ci, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della Società.	
	Nella delibera di ammissione del socio appartenente alla ca-	
	tegoria dei soci speciali deve tenersi conto di quanto even-	
	tualmente previsto dal regolamento interno in relazione:	
	-alla durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale che non può comunque superare il limite di	
	cinque anni;	
	-ai criteri e modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'asset-	
	to produttivo della Società;	
	-l'ammontare massimo della quota che il socio speciale può	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, fermo il principio	
	che l'ammontare totale delle quote sottoscritte dai soci ap-	
	partenenti alla categoria dei soci speciali non può comunque	
	essere superiore al dieci per cento (10%) dell'ammontare to-	
	tale delle quote sottoscritte dagli altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria dei soci speciali possono	
	13	

	essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione o inserimento, in caso di inadempienze e negli al-	
	tri casi previsti dalla legge e dal presente "Statuto socia	
	le".	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimen-	
	to, il socio appartenente alla categoria dei soci speciali è	
	ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci co-	
	operatori a condizione che egli abbia rispettato i doveri i-	
	nerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli	
	qualitativi prestabiliti dalla Società, ovvero abbia rispet-	
	tato gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della medesima, finalizzati al proprio inserimento nell'orga-	
	nizzazione aziendale; in tal caso, l'organo amministrativo	
	comunica all'interessato la delibera di ammissione in qualità	
	di socio cooperatore.	
	Art. 13-Quote di partecipazione e capitale -Il capitale della	
	Società è formato dalle quote di partecipazione dei soci, una	
	per ciascun socio.	
	Il capitale è variabile ed è formato da un numero illimitato	
	di quote.	
	Le quote dei soci sono intrasmissibili.	
	Nessun socio può essere titolare di una quota il cui valore	
	nominale sia inferiore a Euro cento (Euro 100,00) ovvero su-	
	periore a Euro centomila (Euro 100.000,00).	
	Art. 14-Recesso del socio -Il socio ha diritto di recedere	
	14	

	dalla Società:	
	--nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. e dal presente "Sta-	
	tuto Sociale";	
	--quando, essendo socio cooperatore, il rapporto di lavoro	
	subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qual-	
	siasi motivo;	
	--quando non sia più in grado, per ragioni personali, di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il diritto di recesso, obbligatoriamente per l'intera quota	
	di cui il socio è titolare, si esercita secondo le modalità	
	previste dalla legge per il recesso dalla società per azioni.	
	Quando la causa di recesso dipenda dall'approvazione di una	
	deliberazione assembleare il diritto di recesso deve essere	
	esercitato entro il termine perentorio di giorni trenta (30)	
	da quando il socio abbia conoscenza ovvero sia messo in grado	
	di conoscere il verificarsi della causa di recesso medesima.	
	Si applica l'art. 2535 c.c..	
	Art. 15-Esclusione del socio -Il socio è escluso dalla So-	
	cietà, nei casi previsti dall'art. 2533 c.c., con delibera-	
	zione dell'Assemblea.	
	III	
	Art. 16-Decisioni dei soci -Le decisioni dei soci si esplica-	
	no e vengono adottate normalmente in Assemblea.	
	Art. 17-Assemblea -L'Assemblea legalmente costituita rappre-	
	senta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese	
	15	

	in conformità alla legge e al presente "Statuto Sociale", ob-	
	bligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o	
	dissenzienti.	
	Art. 18-Convocazione dell'Assemblea -L'Assemblea è convocata	
	dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione presso la sede sociale, o anche altrove	
	purchè in Italia, con avviso spedito almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza tramite plico o lettera spe-	
	diti con raccomandata a.r. al domicilio del socio risultante	
	dal libro dei soci.	
	Tale modalità di convocazione è obbligatoria quando l'Assem-	
	blea sia chiamata a deliberare su una o più delle materie di	
	cui al successivo art. 20 co. 2.	
	In alternativa o in aggiunta alla modalità di convocazione di	
	cui al primo comma, quando le circostanze lo richiedano,	
	l'Assemblea può essere convocata tramite raccomandata a mano	
	ovvero anche, nello stesso termine, tramite telefax o posta	
	elettronica purchè siano assicurate la tempestiva informazio-	
	ne del socio e la prova della trasmissione e dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il	
	luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Art. 19-Assemblea non convocata -In mancanza delle formalità	
	di cui all'articolo precedente, l'Assemblea si reputa comun-	
	que regolarmente costituita quando all'adunanza siano presen-	
	16	

	ti o rappresentati tutti i soci, compresi gli amministratori,	
	e i componenti del Collegio sindacale, se esistenti, siano	
	stati presenti, ovvero, assenti, siano stati informati della	
	riunione, e nessuno di loro si sia opposto alla trattazione	
	degli argomenti; tale non opposizione deve risultare da appo-	
	site dichiarazioni scritte, da conservarsi agli atti della	
	Società, che il Presidente dell'Assemblea legge in principio	
	dell'adunanza.	
	Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che alla da-	
	ta dell'Assemblea stessa risultino iscritti nel libro dei so-	
	ci da almeno novanta (90) giorni.	
	Art. 20-Deliberazioni dell'Assemblea -L'Assemblea è valida-	
	mente costituita con l'intervento di almeno la metà di tutti	
	i soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza	
	assoluta.	
	Tuttavia, quando all'"Ordine del giorno" ci siano la modifi-	
	cazione del presente "Statuto Sociale", lo scioglimento anti-	
	cipato della Società, la nomina o la revoca dei liquidatori e	
	la revoca dello stato di liquidazione, e negli altri casi	
	previsti dalla legge, e sempre che questa non preveda una	
	maggioranza più elevata, l'Assemblea delibera con il voto fa-	
	vorevole di più della metà di tutti i soci aventi diritto di	
	voto. Nei casi di cui al comma precedente, e comunque quando	
	il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di segretario	
	dell'Assemblea sono assolve da un Notaio.	
	17	

	Art. 21-Presidenza dell'Assemblea -L'Assemblea è presieduta	
	dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione, ovvero, in caso di assenza o impedimento di	
	questi, dal socio più anziano o dal Vice Presidente del Con-	
	siglio di amministrazione.	
	Il Presidente dell'Assemblea assolve ai compiti di cui al-	
	l'art. 2479 bis co. 4 c.c. e nomina il segretario, da lui	
	scelto tra i soci, che procede senza indugio alla	
	verbalizzazione.	
	Art. 22-Diritto di voto -In Assemblea a ciascun socio spetta	
	un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	Alle votazioni si procede per alzata di mano.	
	Art. 23-Rappresentanza in Assemblea -Il diritto di intervento	
	in Assemblea può essere esercitato da un rappresentante del	
	socio; la rappresentanza deve risultare da atto scritto in	
	conformità a quanto previsto per la società per azioni.	
	Art. 24-Decisioni dei soci non adottate in Assemblea -Salvi i	
	casi in cui norme di legge o il presente "Statuto Sociale"	
	prevedano l'adozione del metodo assembleare, le decisioni dei	
	soci possono anche essere assunte non collegialmente ma, se-	
	paratamente, tramite consultazione scritta o sulla base di	
	consenso espresso per iscritto.	
	In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risul-	
	tare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il	
	consenso o il diniego di consenso; la relativa documentazione	
	18	

	è conservata dalla Società e la decisione deve essere tra-	
	scritta nel Libro delle assemblee e delle decisioni dei soci.	
	La decisione si intende adottata quando abbia regolarmente	
	prestato il suo consenso la maggioranza assoluta dei soci a-	
	venti diritto di voto.	
	Spetta all'organo amministrativo la scelta tra decisione tra-	
	mite consultazione scritta ovvero sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto:	
	a) nel primo caso, una volta predisposto da parte dell'organo	
	amministrativo un documento scritto dal quale risulti il con-	
	tenuto della decisione, nonchè i suoi presupposti, motivazio-	
	ni ed effetti, nonchè le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti, copia di tale documento è trasmessa a tutti i	
	soci i quali, entro i cinque giorni successivi, devono tra-	
	smettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in cal-	
	ce alla copia del documento ricevuta, nella quale esprimono	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà	
	o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	detto termine equivale a voto contrario;	
	b) nel secondo caso, l'organo amministrativo, una volta appu-	
	rata la volontà di ogni singolo socio, redige apposito docu-	
	mento scritto, dal quale risultano	
	-l'argomento oggetto della decisione;	
	-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	19	

	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	-l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	-le sottoscrizioni di tutti i soci, apposte anche in momenti	
	diversi, sia consenzienti sia astenuti o contrari.	
	L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di	
	amministrazione, sotto la sua responsabilità, attesta l'even-	
	tuale rifiuto di sottoscrizione da parte di uno o più soci.	
	L'iniziativa dell'adozione di decisione tramite consultazione	
	scritta, di cui alla lettera a) del superiore quarto comma,	
	può essere assunta, oltre che dall'organo amministrativo an-	
	che da almeno un terzo dei soci. Sempre nel caso di decisione	
	da assumere tramite consultazione scritta la trasmissione	
	dello scritto può avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di	
	comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica, che	
	consenta la prova delle avvenute spedizioni e ricezioni.	
	Ogni socio ha diritto di essere messo in grado di partecipare	
	alle decisioni di cui al presente articolo.	
	IV	
	Art. 25-Amministrazione della Società -L'amministrazione del-	
	la Società è affidata a un Amministratore unico o a un Consi-	
	glio di amministrazione, composto da un Presidente, un Vice	
	Presidente e un numero variabile di componenti, da uno a	
	cinque.	
	20	

	L'organo amministrativo, composto da soci, dura in carica per	
	un numero determinato di esercizi sociali, non superiore a	
	tre, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di	
	durata in carica.	
	Tuttavia, in caso di amministrazione unipersonale, il mandato	
	conferito all'Amministratore unico può anche essere a tempo	
	indeterminato, fino a dimissioni o revoca.	
	Art. 26-Convocazione del Consiglio di amministrazione-Il	
	Consiglio di amministrazione è convocato dal suo Presidente,	
	o in mancanza dal Vice Presidente, presso la sede sociale, o	
	anche altrove purchè in Italia, con lettera raccomandata a.r.	
	da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima della riunione	
	a ciascun componente; in caso di urgenza il Consiglio di am-	
	ministrazione può essere convocato anche con telegramma ovve-	
	ro con telefax ovvero e-mail spediti o trasmessi almeno qua-	
	rantotto ore prima di quella per cui la riunione è fissata.	
	Art. 27-Deliberazioni del Consiglio di amministrazione-Il	
	Consiglio di amministrazione è validamente costituito ove sia	
	presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti; così	
	costituito esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso	
	di parità la proposta di deliberazione si intende respinta.	
	In mancanza delle formalità di convocazione di cui all'arti-	
	colo precedente, la deliberazione del Consiglio di ammini-	
	strazione si intende adottata quando alla costituzione del	
	21	

	medesimo abbiano partecipato tutti i suoi componenti, i quali	
	si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, e i sindaci, se esistenti, siano stati	
	presenti o, se assenti, informati della riunione, e nessuno	
	si sia opposto alla trattazione degli argomenti; la non oppo-	
	sizione dei sindaci assenti deve risultare da apposita di-	
	chiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società,	
	che chi presiede il Consiglio legge in principio	
	dell'adunanza.	
	Art. 28-Poteri di amministrazione e rappresentanza -L'Organo	
	amministrativo ha pieni poteri di amministrazione e gestione,	
	sia ordinaria sia straordinaria, della Società, senza alcuna	
	limitazione, eccezione o riserva, e può porre in essere qual-	
	siasi atto ovvero deliberare su qualsiasi oggetto, salvi	
	quelli che la legge o il presente "Statuto Sociale" riservano	
	alla competenza dell'Assemblea.	
	Gli atti di disposizione, a qualunque titolo, dell'azienda	
	sociale o di suoi rami sono subordinati alla preventiva auto-	
	rizzazione dell'Assemblea	
	deliberante con una maggioranza non inferiore al settanta per	
	cento (70%) di tutti i soci; ha diritto di recedere dalla So-	
	cietà il socio che non abbia consentito a tale operazione.	
	L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di	
	amministrazione hanno la rappresentanza generale della So-	
	cietà, con poteri di firma sociale libera.	
	22	

	Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione unanime,	
	può incaricare membri del Consiglio stesso diversi dal Presi-	
	dente per il compimento di atti e operazioni esecutivi di de-	
	liberazioni collegialmente adottate.	
	Art. 29-Collegio sindacale -Il Collegio sindacale è l'organo	
	di controllo contabile della Società; le sue competenze e i	
	suoi poteri sono quelli stabiliti dagli artt. 2409 bis e 2409	
	ter c.c., in quanto applicabili.	
	I componenti del Collegio sindacale hanno il dovere di assi-	
	stere alle adunanze dell'Assemblea.	
	Il Collegio sindacale, composto dal Presidente, da due compo-	
	nenti effettivi e due componenti supplenti, dura in carica	
	per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo e-	
	sercizio di durata in carica.	
	La retribuzione annuale dei componenti del Collegio sindacale	
	è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'in-	
	tero periodo di durata in carica.	
	Tutti i componenti del Collegio sindacale devono essere i-	
	scritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso	
	il Ministero della Giustizia. La nomina del Collegio sindaca-	
	le è obbligatoria nei soli casi previsti dall'art. 2543 c.c..	
	v	
	Art. 30-Patrimonio sociale -Il patrimonio della Società è	
	dato:	
	23	

	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
	c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a tal titolo;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci.	
	Art. 31-Riserva legale e fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione -Qualunque ne sia l'ammontare, alla riserva legale deve essere destinato almeno il trenta per cento (30%) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge, tenendo conto della natura della Società.	
	Art. 32-Esercizio sociale e bilancio -L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede obbligatoriamente alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	Art. 33-Approvazione del bilancio -L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio, in ogni anno solare, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente; qualora sussistano le condizioni di cui all'art.	
	24	

	2364 ult. co. c.c., e secondo le modalità ivi stabilite,	
	l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convo-	
	cata entro il maggior termine di centottanta giorni.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assem-	
	blea determina la ripartizione dei ristorni, proporzionalmen-	
	te al lavoro effettivamente prestato, e la destinazione degli	
	utili non assegnati secondo quanto previsto negli articoli	
	precedenti.	
	Art. 34-Regolamenti interni -Il funzionamento della Società	
	può essere ulteriormente disciplinato da uno o più Regolamen-	
	ti interni, ai sensi del già richiamato art. 2521 ult. co.	
	c.c..	
	Il trattamento economico dei soci per i quali il rapporto mu-	
	tualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavora-	
	tive è regolato da un Regolamento interno da approvarsi ai	
	sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni.	
	Art. 35-Scioglimento -In caso di scioglimento della Società,	
	da qualunque causa sia determinato, si procede alla nomina di	
	uno o più liquidatori, secondo le modalità stabilite dalla	
	legge.	
	Art. 36-Clausola compromissoria -In caso di controversia tra	
	i soci e la Società, o anche tra i soci, per quanto attiene	
	all'applicazione e interpretazione del presente "Statuto So-	
	ciale", la soluzione della stessa è demandata a un Arbitro u-	
	25	

	nico, che opera secondo le disposizioni di cui agli artt. 34,	
	35 e 36 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e successive	
	modificazioni.	
	L'Arbitro è nominato dal Presidente dell'Ordine dei consulen-	
	ti del lavoro della provincia ove è posta la sede legale del-	
	la Società; qualora questi non provveda entro trenta giorni	
	dalla ricezione della richiesta, provvede il Presidente del	
	Tribunale nel cui circondario è posta la sede legale della	
	Società.	
	Per ogni altra controversia è esclusivamente competente l'Au-	
	torità giudiziaria del capoluogo della provincia in cui è u-	
	bicata la sede legale della Società.	
	Art. 37-Disposizione finale -Fermo quanto previsto dal supe-	
	riore art. 3, per quanto non regolato dal presente "Statuto	
	Sociale", alla Società si applicano le disposizioni della le-	
	gislazione in materia di società cooperative, ivi comprese	
	quelle di cui alla ripetuta legge n. 381/1991, e successive	
	integrazioni e modificazioni, e, per quanto operanti, della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive integrazioni e mo-	
	dificazioni, le disposizioni in materia di organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale e, in genere, di enti no profit,	
	nonchè i principi della mutualità; il tutto anche agli effe-	
	tti tributari.".	
	Dopo di che non chiedendo più nessuno la parola e null'altro	
	essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'as-	
	26	

27 di 29

Allegato *A* all'atto
n° *9372* Repertorio
e n° *6838* Rac.



Andreina De Nunzio
NOTAIO

FOGLIO PRESENZE -

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18 DICEMBRE
2013.
DELLA "SOCIETA' COOPERATIVA GIOVANILE PUGLIA TEAM
SERVICE"

SOCI

1) MUSIO PROVVIDENZA

Musio Provvidenza

2) MUSIO MARIA ITALIA

Musio Maria Italia

3) ARIGLIANI MONICA

Per delega Scorrano Laura

4) SCORRANO MAURIZIO

Scorrano Laura

5) STEFANELLI FEDERICA

Per delega Musio Maria Italia

ORGANO AMMINISTRATIVO

MUSIO PROVVIDENZA - AMMINISTRATORE UNICO

Musio Provvidenza

Musio Provvidenza

[Signature]

[Signature]



[illegible]